

amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento ».

(A.C. 7186 – sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico.

2. Nei locali destinati all'erogazione di servizi al pubblico sono adeguatamente pubblicizzati i tempi di cui al comma 1, le modalità di accesso e i termini per la conclusione dei procedimenti, adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché le procedure di reclamo degli utenti.

3. Le amministrazioni sono tenute a verificare periodicamente, anche con la partecipazione delle associazioni degli

utenti, il rispetto di quanto disposto ai sensi dei commi 1, 2 e 4, e ad adottare iniziative per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei tempi di attesa, anche attraverso l'adozione, da parte del responsabile dell'ufficio, di misure organizzative immediate ed urgenti, anche temporanee, senza aggravio dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria di competenza degli altri uffici che incidono sulla erogazione della prestazione.

4. Le amministrazioni sono tenute ad adottare le misure organizzative volte ad agevolare il rapporto con gli utenti ed a consentire in particolare l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per *fax*, nonché gradualmente, ove possibile, a fornire informazioni, a consentire prenotazioni anche per via telematica o telefonica ed a prevedere il recapito, a richiesta e senza aggravio per l'erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.

5. È in ogni caso fatta salva l'autonomia organizzativa e funzionale delle autonomie locali.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli).

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici, nel caso di non rispetto dei tempi massimi definiti, provvedono al risarcimento morale e materiale di eventuali danni subiti, a seguito di ciò, dall'utente. L'ammontare di tale danno viene definito dal difensore civico o, in caso di vacanza, dal giudice di pace.

5. 1. Nardini.

(A.C. 7186 – sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 6.**

(Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area).

1. Nell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.

(A.C. 7186 – sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia).

1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigio-

namento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato « Ministero », sentita la regione interessata. Ai fini della presente procedura per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido.

2. Il Ministero svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge.

3. Il committente, ai sensi della normativa vigente, presenta uno studio di impatto ambientale attestante la sussistenza dei requisiti per l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

4. Il parere favorevole del comune nella conferenza di servizi costituisce approvazione delle opere sotto il profilo urbanistico.

5. Il Ministero conclude l'istruttoria nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione del progetto di massima.

6. Il procedimento unico di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse di cui al presente articolo, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, sostituisce ogni precedente normativa.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE****ART. 7.**

(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia).

Sopprimerlo.

7. 1. Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7.3
DELLA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole di massima con la seguente definitivo.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole di massima con la seguente definitivo;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole di massima con la seguente definitivo.

0. 7. 3. 1. Turrone, Boato, Paissan.

Sopprimere il comma 3.

0. 7. 3. 2. Turrone, Boato, Paissan.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui tali progetti si configurino come modifiche o ampliamenti di impianti esistenti, il soggetto richiedente presenta il progetto al Ministero dell'ambiente al fine di verificare la assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

0. 7. 3. 3. Turrone, Boato, Paissan.

Sopprimere il comma 4.

0. 7. 3. 4. Turrone, Boato, Paissan.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

0. 7. 3. 5. Turrone, Boato, Paissan.

Sopprimere il comma 5.

0. 7. 3. 6. Turrone, Boato, Paissan.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: degli impianti e delle opere an-

nesse, aggiungere le seguenti: fatte salve le competenze in materia urbanistica ed edilizia delle amministrazioni locali territorialmente competenti,

0. 7. 3. 7. Turrone, Boato, Paissan.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

0. 7. 3. 8. Turrone, Boato, Paissan.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di seguito denominato fino alla fine dell'articolo con le seguenti: di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della presente procedura per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione preeliminarmente.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto di massima di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai

sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge.

7. 3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). La Commissione.

Sopprimere i commi 3 e 4.

7. 2. Turrone, Boato.

(A.C. 7186 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

ART. 8.

(Ricorso alla conferenza di servizi).

1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14 – 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari

interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento e li abbia formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ».

2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge

17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

ART. 8.

(Ricorso alla conferenza di servizi).

Sopprimerlo.

8. 1. Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Formenti.

Al comma 1, capoverso Art. 14, comma 4, sopprimere le parole: , anche su richiesta dell'interessato,

8. 2. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 14, comma 5, dopo le parole: convocata dal concedente aggiungere le seguenti: entro quindici giorni.

8. 3. Nardini.

(A.C. 7186 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari).

1. L'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17,

comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-bis – 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di

impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari).

Sopprimerlo.

* 9. 1. Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Formenti.

Sopprimerlo.

* 9. 5. Nardini, Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 1.

9. 6. Nardini, Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: documentata richiesta dell'interessato aggiungere le seguenti: nel caso di soggetto pubblico.

9. 7. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 2.

9. 12. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di interesse pubblico.

9. 4. Palma.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 3.

9. 13. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

9. 8. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 3, quarto periodo, dopo le parole: localizzazione prevista dal progetto aggiungere le seguenti: ed al rapporto costi-benefici ambientali e sociali.

9. 2. Boghetta, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: a partire dalle linee ad alta velocità Milano-Bologna e Milano-Torino.

9. 3. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica il comma 4 dell'articolo 14-quater.

9. 16. Governo.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 4.

9. 14. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 5.

9. 15. Boghetta.

(A.C. 7186 – sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Procedimento della conferenza di servizi).

1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-ter – 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qua-

lora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In assenza di tale determinazione, i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante

non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Procedimento della conferenza di servizi).

Sopprimerlo.

* **10. 4.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Formenti.

Sopprimerlo.

* **10. 10.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 1.

10. 11. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 2.

10. 12. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: almeno sette giorni con le seguenti: almeno dieci giorni.

10. 2. Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Proccacci, Saraceni, Scalia.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 3.

10. 13. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

10. 9. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 3, secondo periodo, premettere le parole: in ogni caso, anche.

10. 1. Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: In assenza di tale determinazione.

10. 3. Frattini.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 4.

10. 14. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 5.

* **10. 5.** Frattini.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 5.

* **10. 15.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 6.

10. 16. Boghetta

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 7.

10. 6. Nardini, Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 8.

10. 18. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: il termine di cui fino alla fine del comma, con le seguenti: entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

10. 7. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 9.

10. 8. Nardini, Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, sopprimere il comma 10.

10. 20. Boghetta.

(A.C. 7186 – sezione 11)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

*(Dissensi espressi in sede
di conferenza di servizi).*

1. L'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*quater* – 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-*ter*, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il

presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA, il relativo provvedimento negativo comporta la conclusione del procedimento con una determinazione negativa della conferenza di servizi, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi).

Sopprimerlo.

* **11. 4.** Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Formenti.

Sopprimerlo.

* **11. 9.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, sopprimere il comma 1.

11. 7. Nardini, Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, sopprimere il comma 2.

11. 11. Boghetta.

Al comma 1, capoverso articolo 14-quater, sopprimere il comma 3.

11. 12. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 3, sostituire le parole da: paesaggistico-territoriale fino alla fine del comma, con le seguenti: paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento. In tal caso l'amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia un'amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è data al presidente della regione o ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione di conclusione negativa è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire a una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

11. 1. Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 3, sostituire le parole da: la decisione è rimessa fino alla fine del comma, con le seguenti: la conferenza di servizi è sciolta e il procedimento segue nelle forme ordinarie.

11. 2. Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 3, sostituire le parole da: la decisione è rimessa *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli altri organi collegiali deliberano entro i successivi trenta giorni salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia o i sindaci, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per ulteriori trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il procedimento si intende concluso in senso negativo.

11. 3. Turrone, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Trascorso tale termine, in assenza di decisione da parte del Consiglio dei ministri o dei competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, il procedimento si conclude sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in conferenza di servizi.

11. 6. (Testo così modificato nel corso della seduta) Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

11. 5. Soda.

Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, sopprimere il comma 4.

11. 13. Boghetta.

Al comma 1, capoverso Art. 14-quater, comma 5, sostituire le parole da: il relativo

provvedimento *fino a:* salva l'eventuale dell'articolo *con le seguenti:* e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo

11. 8. Lembo, Anedda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi l'amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

11. 01. (ex 1. 01) (Testo così modificato nel corso della seduta). Palma, Di Bisceglie, Massa.

(A.C. 7186 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 12.

(Abrogazioni e norma di raccordo).

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito

dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Abrogazioni e norma di raccordo).

Sopprimerlo.

12. 1. Fontanini, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Formenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 8, comma 1, capoverso 3, della presente legge.

12. 2. Governo.

(A.C. 7186 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi).

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: Decorsi inutilmente fino a: o tacito con le seguenti: La richiesta è respinta soltanto in forma esplicita e motivata, ferma restando la sua notificazione nelle forme previste dalla legge. In caso di rifiuto.

13. 3. Nardini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento non può essere opposto diniego.

13. 1. Turroni, Boato, Paissan, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni, Scalia.

(A.C. 7186 – sezione 14)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO III****NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI****ART. 14.**

*(Commissione per la ricostituzione
di atti di morte o di nascita).*

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE****CAPO III****NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI****ART. 14.**

*(Commissione per la ricostituzione di atti di
morte o di nascita).*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenen-

ziale 5 aprile 1946, n. 216 e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.

14. 1. Governo.**(A.C. 7186 – sezione 15)****ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 15.**

(Programmazione negoziata).

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 7186 – sezione 16)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 16.**

(Termini).

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997,

n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in centottanta giorni.

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« 4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera *b*), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ».

5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« 6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ».

6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Termini).

Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

16. 4. Michielon.

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: che esprimono il parere aggiungere la seguente: vincolante.

16. 1. Nardini.

Sopprimere il comma 5.

16. 2. Nardini.

Al comma 5, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: esterni o

16. 3. Nardini.

(A.C. 7186 – sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese).

1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle

imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

**EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 17.

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17. 1.

All'emendamento 17. 1, sostituire le parole: una parte del finanziamento concesso nell'esercizio 2000 con le seguenti: il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di 200 milioni.

0. 17. 1. 1. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare una parte del finanziamento concesso nel-

l'esercizio 2000, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.

17. 1. Pasetto.

(A.C. 7186 – sezione 18)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 18.

(Rete autostradale e stradale nazionale).

1. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART 18.

(Rete autostradale e stradale nazionale).

Sopprimerlo.

18. 1. Nardini.

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le con le seguenti: previo parere vincolante delle.

18. 2. Nardini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Per la costruzione e l'affidamento in gestione dell'autostrada Brescia-Milano si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano le normative comunitarie in materia di lavori pubblici o di servizi.

3. È consentita la costruzione dell'autostrada Brescia-Milano a condizione che sia inserita negli accordi di programma quadro Stato-Regione Lombardia.

4. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche in relazione a nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale, regionale o locale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.

5. La costruzione dell'autostrada Brescia - Milano non comporta oneri a carico dello Stato.

18. 3. Cè, Pagliarini, Alborghetti, Frosio Roncalli, Balocchi, Bianchi Clerici, Borghezio, Giancarlo Giorgetti, Chincari, Fontan, Martinelli, Molgora, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Stucchi, Vascon.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è abrogato.

2. L'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, è abrogato.

3. È autorizzata la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del

decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, in coerenza con le indicazioni del piano generale dei trasporti.

4. I contratti di concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade sono predisposti dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) e sono stipulati dal Ministro dei lavori pubblici. Tali contratti devono prevedere la devoluzione del 2 per cento dell'importo dei lavori ad opere di valorizzazione ambientale o culturale.

5. Le regioni, nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro trasferiti o delegati, possono stipulare contratti di concessione per la costruzione e l'esercizio di strade, ponti e gallerie a pedaggio, purché interamente ricadenti nei rispettivi territori e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.

6. Al fine di cui al comma 5 le regioni, le province e i comuni provvedono a:

a) predisporre lo schema di convenzione, unitamente allo schema di piano finanziario e di progetto preliminare;

b) individuare, ai sensi delle norme vigenti, i soggetti con cui stipulare i contratti di concessione;

c) controllare il rispetto degli atti convenzionali da parte dei concessionari.

7. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si esprime a maggioranza dei componenti sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, da rendersi nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma, l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza dei servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle conces-